

Roma, 6 novembre 2015

Prot. n. 4957/2015/F/mgt
Circolare n. 13/2015

Ai Presidenti
degli Ordini Provinciali

L O R O S E D I

Ai Componenti il Comitato Centrale
FNOVI
e il Collegio dei Revisori dei Conti

L O R O S E D I

Via PEC – Via e-mail

Oggetto: Obbligo di PEC per i professionisti iscritti all'Albo - Indicazioni

Gentile Presidente,

per quanto l'obbligo per i professionisti iscritti all'Albo professionale di dotarsi di una casella PEC sia scaduto il 29 novembre 2009, abbiamo evidenza di significativi inadempimenti che ci inducono a tornare in argomento, ciò anche al fine di riscontrare le richieste di chiarimenti pervenute a proposito di questo sistema di trasmissione, regolamentato dalla legge, per inviare documenti e messaggi di posta elettronica con valore legale¹.

¹ L'equiparazione tra la posta elettronica certificata e la notifica a mezzo posta è espressamente prevista dall'art. 48, comma 2, del Codice dell'amministrazione digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

Richiamando quanto già espresso nelle precedenti note e Circolari diramate in argomento, rammento che l'obbligo per i professionisti iscritti agli Albi professionali di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata da comunicare agli Ordini professionali si rinviene nella Legge n. 2/2009 che ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. n. 185/2008 (art. 16, comma 6).

Colgo l'occasione per ricordare che la Federazione adempie con continuità e regolarità - per conto degli Ordini provinciali che l'hanno espressamente delegata - alle attività di aggiornamento sia dell'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC) che raccoglie tutti gli indirizzi PEC dei professionisti presenti sul territorio italiano che del Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) che contiene i dati identificativi nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dei professionisti iscritti in Albi istituiti con legge.


Questa importante ed impegnativa attività rischia di essere compromessa dalla incompletezza dei dati trasmessi.

Con questa nota intendo ribadire che l'obbligo della PEC riguarda tutte le professioni regolamentate per le quali il legislatore ha prescritto la tenuta di un Albo: coinvolge tutti i professionisti indipendentemente dal fatto che esercitino effettivamente la professione e dalle modalità del suo esercizio e - è bene ribadirlo - la mancata comunicazione della PEC da parte degli iscritti è condotta valutabile sotto il profilo disciplinare.

Una logica meramente sanzionatoria non è però la fonte ispiratrice della FNOVI e pertanto confido vorrai proseguire nella tua attività di vigilanza sugli iscritti affinché ottemperino agli obblighi di legge comprendendo soprattutto i vantaggi che derivano dall'utilizzo della PEC: economicità, velocità di consegna, semplicità d'uso, sicurezza e riservatezza dei contenuti, opponibilità a terzi e attestazione di invio e ricezione.

Ringraziando per l'attenzione, restando a disposizione per i chiarimenti ritenuti necessari, è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Presidente
(Dott. Gaetano Penocchio)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Penocchio', is enclosed within a thin black rectangular border.